

Versione anonimizzata

Traduzione

C-291/23 – 1

Causa C-291/23 [Hantoch]¹

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

Data della decisione di rinvio:

27 aprile 2020

Attrice:

LS

Convenuto:

PL

[OMISSIS]

Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

Ordinanza

nella causa

LS, [OMISSIS] Düsseldorf,

attrice,

[OMISSIS]

[OMISSIS]

¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

contro

PL, [OMISSIS], [OMISSIS] Düsseldorf,

convenuto,

[OMISSIS]

[OMISSIS]

in data 27.4.2023 la I^a Sezione civile del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

[OMISSIS]

ha così deciso:

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se, per l'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 quanto alla questione dell'esistenza di beni ereditari nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, occorra prendere in considerazione il momento di apertura della successione o il momento di proposizione dell'azione.

[OMISSIS]

Motivazione:

I.

Le parti sono discendenti del soggetto della cui eredità si tratta, deceduto il 18.03.2017 (in prosieguo: il «defunto»). Il convenuto è l'unico erede del defunto in base a un testamento notarile del 13.05.2015. Il defunto è nato in Egitto, ha vissuto e lavorato per molti anni in Germania, luogo in cui ha anche fondato una famiglia. Egli aveva sia la cittadinanza tedesca che quella egiziana. Dopo la cessazione della sua attività professionale, il defunto ha soggiornato principalmente in Egitto, dove è avvenuto il decesso. Tuttavia, durante questo periodo egli ha altresì usufruito di un'assicurazione malattia e di un regime pensionistico tedeschi, trasferendone i pagamenti sul suo conto egiziano tramite un conto mantenuto esclusivamente a tale scopo. Poiché il pagamento della pensione di vecchiaia che egli riceveva era erogato dal regime pensionistico dell'ordine dei medici tedesco, egli era soggetto passivo d'imposta anche in Germania. Al momento del suo decesso esisteva un conto con saldo attivo presso la Apo-Bank, il quale, tuttavia, era già liquidato al momento della proposizione dell'azione.

L'attrice fa valere nei confronti del convenuto [OMISSIS] diritti di informazione e pagamento in relazione alla sua quota di legittima. La stessa sostiene che il Tribunale regionale di Düsseldorf ha competenza giurisdizionale internazionale. Al momento dell'apertura della successione, il defunto era titolare di beni patrimoniali in Germania, oltre al saldo attivo presso la Apo-Bank, in particolare in forma di diritti al rimborso di imposte nei confronti dell'amministrazione fiscale e diritti di rimborso nei confronti dell'assicurazione malattia privata.

Il convenuto contesta la competenza internazionale.

II.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012, la competenza internazionale si basa sul luogo in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Secondo lo stato attuale dei fatti e degli atti, la residenza abituale è da localizzare in Egitto. [OMISSIS]

Il defunto è nato in Egitto, ha vissuto e lavorato per molti anni in Germania, luogo in cui ha anche fondato una famiglia. È pacifico che egli aveva sia la nazionalità tedesca che quella egiziana e l'attrice non ha sufficientemente dimostrato che egli avesse rinunciato alla nazionalità egiziana, né quando ciò sarebbe avvenuto. Dopo la cessazione della sua attività professionale, il defunto ha soggiornato principalmente in Egitto. Egli continuava a usufruire di un'assicurazione malattia e di un regime pensionistico tedeschi, e ne trasferiva i pagamenti sul suo conto egiziano mediante un ordine permanente a partire da un conto presso la Apo-Bank, mantenuto esclusivamente a tale scopo. Poiché il pagamento della pensione di vecchiaia che egli riceveva era erogato dal regime pensionistico dell'ordine dei medici tedesco, egli era soggetto passivo d'imposta anche in Germania. Tuttavia, al di là di ciò non si ravvisano circostanze indicanti che il centro degli interessi del defunto al momento del decesso fosse in Germania. Secondo il Tribunale, il fatto che il defunto fosse registrato come residente a Düsseldorf non è sufficiente. Ad avviso del Tribunale, [OMISSIS] la circostanza che il defunto non abitasse [OMISSIS] più lì si evince dall'allegato [OMISSIS] in cui l'ex suo locatore dichiarava di non avere il nuovo indirizzo del defunto e chiedeva l'inoltro della posta. Del resto, anche il fatto che egli avesse conservato l'indirizzo dello studio del convenuto come indirizzo di contatto non corrobora la tesi che il centro dei suoi interessi fosse situato in Germania. L'attrice non ha dimostrato che il defunto disponesse di beni mobili o immobili in Germania, oltre al conto presso l'Apo-Bank, alla sua assicurazione malattia e alla sua pensione di vecchiaia erogata dal regime pensionistico dell'ordine dei medici. L'attrice, inoltre, non fornisce alcun elemento in merito alla regolarità dei soggiorni del defunto in Germania e ai contatti con la sua famiglia. Tenuto conto di tali circostanze, sulla base delle informazioni fornite dal convenuto, si deve ritenere che il defunto, dopo la cessazione della sua attività professionale, si sia recato in Germania una volta l'anno, ma che, dal 2015, abbia smesso di andarci.

In subordine, la competenza internazionale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 dipende dal luogo in cui si trovano i beni ereditari; al riguardo, secondo l'opinione generale, la competenza del Tribunale adito si estende tuttavia solo ai beni ereditari situati nello Stato membro, con il rischio di una frammentazione della successione, o meglio di una frammentazione processuale della successione [OMISSIS].

In relazione all'articolo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012, è controverso il momento da prendere in considerazione per valutare se «i beni appartenenti all'asse ereditario si trovino nello Stato membro». A questo proposito, si ritiene determinante tanto il momento della morte [OMISSIS] quanto il momento della proposizione dell'azione [OMISSIS].

III.

La risposta alla domanda pregiudiziale è di notevole importanza per la determinazione dell'ambito di competenza della Sezione nella presente controversia, atteso che i beni patrimoniali esistenti in Germania come Stato membro consistevano in ogni caso in un saldo attivo su un conto presso la Apo-Bank esistente al momento dell'apertura della successione, il quale, tuttavia, era già liquidato al momento della proposizione dell'azione.

[OMISSIS]